

# ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ODV

# STATUTO

(come modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 14 giugno 2019)

## PREMESSA

La nascita dell'Associazione è ispirata dal percorso di malattia e di sofferenza di **Francesco**, morto a tre anni e mezzo per una forma di tumore cerebrale, e dalla consapevolezza nata da questa esperienza nei genitori e negli amici che hanno seguito la vicenda.

Ogni intervento, per qualsiasi bisogno, sarà ispirato dalla convinzione che anche i bambini necessitano di rispetto e di comprensione perché l'unicità e l'irripetibilità del destino di ognuno comincia sin dal primo alito di vita.

La volontà dell'Associazione sarà quella di accompagnarli nel loro cammino, donando loro la possibilità di esprimersi al meglio, sapendo che ogni bimbo, per crescere sano, necessita soprattutto di amore. E' con amore che è possibile rispondere a qualsiasi bisogno, percorrere con loro tratti di strada, rispettando il loro destino e la loro personalità.

La visione della vita come possibilità di miglioramento e sviluppo, sia corporeo che spirituale, si associa ad una visione della morte non come fine di tutto, come la parola fine ad una rappresentazione unica, ma come una porta che si apre in dimensioni diverse, non conosciute, ma non per questo solo ed unicamente evento drammatico.

L'Associazione si pone lo scopo anche di portare parole nuove, diverse prospettive nella concezione della malattia, vista non come un castigo, ma un avvertimento del corpo, una possibilità di cambiamento, di miglioramento. Il percorso della vita di Francesco, così breve e così intenso, ha solcato una strada nelle nostre vite e questo ci porta a porgere le nostre braccia e il nostro cuore per altri bambini che vivono situazioni di disagio o malattia e delle loro famiglie, per offrire e condividere un'esperienza che può essere sì di sofferenza, ma che, come abbiamo sperimentato, è anche di fiducia e di speranza.

Quello che ci sta a cuore è la qualità della vita dei bambini che vivono la malattia; laddove non siano più possibili interventi sanitari ufficiali, desideriamo portare nuovi approcci terapeutici, percorsi diversi che garantiscano il rispetto e la dignità della vita unitamente al sostegno necessario alle famiglie, affinché tutti, anche i momenti più duri, siano supportati adeguatamente.

Dietro ad ogni vita c'è un disegno e questo disegno ha un senso che, come esseri umani, difficilmente riusciamo ad afferrare, spesso dobbiamo solo accettare. Si può stare accanto a chi soffre cercando di non far pesare il nostro dolore, sforzandosi di dare sempre il meglio di sé.

*Questa premessa è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto.*

## TITOLO I - Denominazione e sede

**Art. 1** - È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche (di seguito denominato "**Cts**"), l'**Organizzazione di Volontariato (OdV)** denominata "**Associazione AMICI DI FRANCESCO**", di seguito detta Associazione, con sede legale in Pistoia, codice fiscale 90029740470.

L'Assemblea degli associati fissa l'ubicazione della sede principale all'interno del territorio del Comune di Pistoia, e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e Centri residenziali, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

## **TITOLO II - Scopo, attività e durata**

**Art. 2** - L'Associazione è democratica, non ha assolutamente scopo di lucro ed accoglie tutti come fratelli e sorelle di un viaggio comune, rifiuta il razzismo ed ogni forma di emarginazione per credo religioso, colore della pelle, pensiero politico od altro.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Cts, si propone come fine istituzionale, lo svolgimento di attività di **cooperazione internazionale** nei settori sotto indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo, per promuoverne la crescita sociale, culturale ed economica.

L'Associazione persegue esclusivamente scopi a favore di terzi di solidarietà e di utilità sociale nei settori:

- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- della formazione e dell'istruzione;
- della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

**Art. 3** - Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà promuovere tutte le attività coerenti con lo scopo sociale.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo, idonee in particolare a fornire un autofinanziamento all'attività prevalente d'interesse generale menzionata al precedente articolo 2, nei limiti e secondo i criteri previsti all'art. 6 del Cts e successive modifiche e regolamentazioni.

**Art. 4** - L'Associazione potrà associarsi e/o aderire ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, stipulare convenzioni con Enti, Associazioni e Organismi in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo o affine al proprio.

**Art. 5** - La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO III - Iniziative dell'Associazione**

**Art. 6** - L'Associazione promuove la messa in opera di iniziative volte all'aiuto concreto verso bambini che si trovino in una condizione di sofferenza, di disagio e/o di abbandono. Queste condizioni possono realizzarsi in situazioni di malattia, di sfruttamento e di violenza singola e/o collettiva, per calamità naturali e per disagio familiare e/o sociale.

L'Associazione vuole mettere al servizio di tutti i bambini in stato di difficoltà l'aiuto materiale, economico, sanitario, il sostegno, la dedizione e l'amore a cui tutti i bambini hanno diritto per potere a loro volta costruire, tramite le loro vite rispettate e risanate, un mondo di persone sane nella mente e nel corpo.

A tal fine, nei Paesi in via di sviluppo, si propone di attuare interventi di assistenza ai minori e di promozione dell'istruzione anche attraverso lo strumento del "sostegno a distanza".

L'Associazione aiuterà il bambino in tutte le sue necessità, ma anche a non sentirsi responsabile di aver provocato sofferenza nei suoi cari e a raggiungere serenamente la meta del suo cammino terreno, qualunque essa sia.

**Art. 7** - L'Associazione promuove, inoltre, il sostegno alle famiglie dei bambini in stato di bisogno, al fine sempre, dove possibile, di salvaguardare e mantenere l'integrità della realtà familiare come ambito più idoneo perché il bambino cresca e superi i momenti della prova.

Nei Paesi in via di sviluppo l'Associazione intende promuovere e sostenere programmi di microcredito, per migliorare la condizione femminile e favorire la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità.

**Art. 8** - L'Associazione promuove iniziative volte a sviluppare una nuova coscienza che rispetti l'essere umano come unità psichica, fisica e spirituale, unica ed irripetibile.

Proprio il recupero della spiritualità, come connotazione individuale, può risvegliare in ognuno, indipendentemente dall'età, capacità e risorse adeguate a superare o comprendere prove altrimenti non accettabili ed insostenibili con la sola mente.

#### **TITOLO IV - Degli associati**

**Art. 9** - Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Cts di 7 persone fisiche o 3 ODV. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (secondo quanto previsto dal co.2 art.32 Cts) che condividono le finalità della stessa, partecipando alle attività con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Gli associati sono di due categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari.

Sono fondatori gli associati che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono ordinari gli associati che successivamente alla costituzione entrano a far parte dell'Associazione per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi sociali.

**Art. 10** - Gli associati vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato eventualmente prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Art. 11** - Tutti gli associati sono iscritti nel relativo libro, appositamente istituito.

**Art. 12** - Chi intende essere ammesso a far parte dell'Associazione dovrà presentare domanda scritta recante:

- a) i propri dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere e accettare senza riserve il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- c) il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Presidente dell'Associazione, verificata la regolarità della documentazione, e attenendosi a criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, dispone l'ammissione del richiedente, portandola a ratifica del Consiglio Direttivo da deliberare nella prima riunione utile, e dandone comunicazione all'interessato.

In caso di non accoglimento dell'istanza e/o di deliberazione di rigetto da parte del C.D., che deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni al richiedente, quest'ultimo può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione successiva.

**Art. 13** - Tutti gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

Per il rinnovo della tessera tutti gli associati dovranno sottoscrivere e versare annualmente la quota associativa, entro la data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'adesione all'associazione ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 16. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

**Art. 14** - Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo della quota associativa ordinaria, che gli associati dovranno versare ogni anno ed all'atto dell'adesione. L'associato che lo desidera può sostenere l'Associazione con una quota associativa superiore a quella ordinaria. Coloro che diventano associati nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero.

**Art. 15** - L'adesione alla Associazione comporta per tutti gli associati (e, nell'ambito delle persone fisiche, per tutti gli associati maggiori di età) il diritto di voto nell'Assemblea, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore unico.

Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dalla stessa promosse.

**Art. 16** - La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. In caso di mancato pagamento della quota annuale il socio decade automaticamente il primo giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Lo scioglimento del rapporto associativo provoca automaticamente la decadenza da ogni carica rivestita nell'ambito dell'Associazione.

**Art. 17** - L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo in forma scritta la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

**Art. 18** - L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, solo per gravi motivi, e cioè nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni legalmente adottate degli organi dell'Associazione;
- metta in atto comportamenti contrari ai principi di cui alla Premessa ed al Titolo II del presente Statuto;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, materiali o morali, all'Associazione.

**Art. 19** - I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **TITOLO V - Patrimonio ed entrate**

**Art. 20** - L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico - da fonti diverse, quali:

- a) i versamenti delle quote associative;
- b) donazioni, elargizioni, lasciti testamentari, contributi pubblici e privati;
- c) cofinanziamenti per sostegno a progetti presentati in occasione della partecipazione a bandi, erogati da Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni e Enti privati, Organismi internazionali;
- d) introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi, effettuate attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari;
- e) introiti derivanti da attività di spettacoli e similari, e da attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;
- f) i contributi derivanti dalle quote del 5 per mille dell'imposta Irpef, che lo Stato ripartisce sulla base delle scelte dei contribuenti ai soggetti del volontariato iscritti negli appositi elenchi;
- g) introiti derivanti da ogni altra attività consentita dalla legge;
- h) gli avanzi netti di gestione.

## **TITOLO VI - Organi dell'Associazione**

**Art. 21** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore unico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**Art. 22** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati, e ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- procede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore unico;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 Cts;
- approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per i lavori assembleari e per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, nonché le relative modifiche;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

**Art. 23** - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione può avvenire anche quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea viene convocata, nella sede sociale o in altro luogo purché nel Comune di Pistoia, mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera o email al recapito risultante dal libro degli associati, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora di prima e, in giorno diverso, di seconda convocazione. La convocazione sarà inoltre pubblicata sulla home page del sito web ufficiale dell'Associazione [www.amicidifrancesco.it](http://www.amicidifrancesco.it).

Nel caso in cui l'Assemblea venga convocata per deliberare su modifiche allo Statuto, ovvero sullo scioglimento dell'Associazione, l'avviso di convocazione dovrà altresì essere inviato agli associati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare all'interno dell'Assemblea da altri associati, con delega scritta e firmata dall'interessato. Ogni associato può rappresentare non più di 3 (tre) associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario e se lo ritiene necessario due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea, quando non constino da atto pubblico, viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori; detto verbale dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.

**Art. 24** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e delibera a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, o rappresentati per delega, e delibera a maggioranza di voti.

Nell'Assemblea straordinaria convocata per deliberare le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, trattandosi di variazioni strutturali destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati. L'Assemblea delibera per alzata di mano, salvo casi particolari in cui l'Assemblea ritenga opportuna la votazione a scrutinio segreto.

**Art. 25** - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri.

Al Presidente dell'Associazione spettano il compimento di tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, la firma e la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi dell'Associazione, e riferisce in merito.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione seguente al provvedimento di urgenza, pena la decadenza del provvedimento.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

**Art. 26** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi che vengono nominati nell'Atto costitutivo. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo subito prima della nomina dello stesso.

Il Consiglio rimane in carica tre (3) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Tutti i componenti sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina, all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni al Presidente dell'Associazione, che deve riferire all'Assemblea per i provvedimenti di competenza. Il Presidente rassegna le proprie dimissioni all'Assemblea.

Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, questo dovrà essere reintegrato dall'Assemblea nel corso della prima adunanza.

Il Consiglio Direttivo ha il potere generale di rappresentanza dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare i responsabili per particolari incarichi;
- c) predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- d) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e) predisporre e proporre modifiche al presente Statuto, e predisporre i regolamenti interni sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione;
- f) predisporre tutti gli atti e contratti da stipulare inerenti alle attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri; in questo ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità la proposta è bocciata.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta del Presidente, a mezzo email al recapito risultante agli atti, inviata almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate persone di cui il Presidente o i Consiglieri ritengono utile o necessaria la presenza; tale invito deve ottenere l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, con le deliberazioni portate in approvazione nella seduta, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale.

**Art. 27** - Il Revisore unico è l'organo di controllo monocratico nominato dall'Assemblea per un triennio, rinnovabile, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore unico partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esercita il controllo contabile e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, allegata quale parte integrante al Bilancio d'esercizio.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinate attività.

Le prestazioni dell'Organo di revisione sono svolte gratuitamente.

## **TITOLO VII - Bilancio Consuntivo e Preventivo – Patrimonio**

**Art. 28** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio d'esercizio - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie -, ed il bilancio preventivo.

Nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea una copia del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio preventivo devono essere affisse nella sede sociale; dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea i soci hanno diritto di esaminare i suddetti documenti dietro semplice richiesta verbale ad un membro del Consiglio Direttivo.

**Art. 29** - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine all'Associazione, durante la vita della stessa, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, ai componenti degli organi associativi, ai lavoratori e ai collaboratori, anche nel caso di qualunque ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre OdV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **TITOLO VIII - Libri sociali**

**Art. 30** - Oltre alle scritture di cui al precedente art. 28, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La tenuta dei libri sociali fa carico al Consiglio Direttivo, a cura del Segretario del medesimo organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali dietro semplice richiesta verbale ad un membro del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IX - Volontari – Lavoratori**

**Art. 31** - I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà; non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e secondo quanto previsto dall'art. 17 Cts; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**Art. 32** - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori si fa esplicito rinvio all'art. 16 del Codice del Terzo settore.

## **TITOLO X - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

**Art. 33** - Sono espressamente escluse, nel presente Statuto, operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione Amici di Francesco.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in Toscana in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, che, al momento in cui sarà operativo, dovrà dare previamente parere positivo.

## **TITOLO XI - Controversie**

**Art. 34** - Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti nel rapporto tra gli associati e l'Associazione, e per la quale non sia inderogabilmente previsto il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre membri.

Di questi, due rappresentano le parti in causa, il terzo viene scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Pistoia. Gli arbitri decidono irritualmente, quali amichevoli compositori, con esonero di formalità di procedura, secondo equità, con pronuncia avente per le parti efficacia contrattuale.

## TITOLO XII - Norme finali e di rinvio

**Art. 35** - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche e integrazioni, e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Art. 36** – Il Consiglio Direttivo è responsabile del compimento di quanto è connesso all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione in detto Registro trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione dell'Associazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Agenzia delle Entrate - D.P. Pistoia - U.T. Pistoia  
Eseguita registrazione sul registro Atti privati  
Data 25 GIU 2019 n° 1305/3



## Associazione Amici di Francesco

Via del Villone, 9C – 51100 Pistoia

Codice Fiscale 90029740470

### Verbale di Assemblea straordinaria del 14 giugno 2019

In data 14 giugno 2019, alle ore 19:30, a seguito della convocazione del 30 maggio 2019, si è riunita, presso la sede sociale in Pistoia, via del Villone 9C, l'Assemblea dell'Associazione "Amici di Francesco", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Statuto: presentazione e votazione sulle modifiche da approvare al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Rinnovo delle cariche: votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore unico;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 24 dello Statuto assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Anna Battaglia, la quale constata che su n. 64 soci iscritti all'Associazione sono presenti n. 25 soci aventi diritto al voto: Battaglia Anna, Massaro Alessandro, Biasei Laura, Ercolini Daniela, Innocenti Paolo, Aiardi Rossella, D'Aiello Caracciolo Luciana, Colombi Roberta, Pasquini Matteo, Tesi Valeriana, Borri Meucci Paola, Acerbi Renata, Negrin Umberto, Fattori Beatrice, Capini Monica, Frediani Marco, Manocchi Giulia, Pratesi Elena, Rustici Alice, Strati Angela, Zavaglia Maria, Lelli Pietro, Raho Osvaldo, Cappelli Luciana, Zavaglia Giuseppe.

È presente anche il Revisore unico, Dott.ssa Monica Bigazzi.

Il Presidente quindi **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Consigliera Laura Biasei.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda le modifiche da apportare allo Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

**Il Presidente informa i presenti che entro il 2 agosto 2019** (scadenza posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo settore") **occorre procedere alle modifiche statutarie previste dalle disposizioni della Riforma del Terzo settore. Questo adempimento consente di mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, e di iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente consegna quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto - che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13 giugno 2019 - nel testo redatto su una seconda colonna a fianco dello Statuto ad oggi vigente, al fine di evidenziare le modifiche proposte, sia quelle "obbligatorie", nonché le opzioni "in deroga" consentite, e le modifiche facoltative. Il Presidente, il Vice Presidente Massaro e il Consigliere Innocenti procedono quindi ad illustrare gli articoli sui quali si interviene per aggiornare lo Statuto con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Al termine dell'esposizione l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

**L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.**

**Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).**

2) ...omissis...

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30.

Il Presidente  
Anna Battaglia

Il segretario verbalizzante  
Laura Biasei

